



Decreto n° 083 / Pres.

Trieste, 5 luglio 2022

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

LR 42/1996, ARTICOLO 4, COMMA 1: SOSTITUZIONE DELLA NORMA DI TUTELA RUBRICATA DEROGHE NEL DPGR 41/1998, NEL DPGR 42/1998, NEL DPGR 45/1998, NEL DPGR 0234/1998, NEL DPGR 238/1998, NEL DPREG. 0360/2001 E NEL DPREG. 0361/2001.

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 05/07/2022

Siglato da:

IGOR DE BASTIANI

in data 04/07/2022

GIANNI CORTIULA

in data 05/07/2022

Vista la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 1, 2 e 4 che prevedono l'individuazione di biotopi naturali in aree di limitata estensione territoriale caratterizzate da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

Atteso che il predetto articolo 4 della legge regionale 42/1996 prevede che, con decreto del Presidente della Regione, su parere vincolante del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8, sentito il Comune territorialmente interessato, e previa conforme deliberazione della Giunta regionale, sono individuati i biotopi naturali nonché il perimetro, le norme di tutela e le modalità di gestione;

Attesi i decreti del Presidente della Giunta regionale – Presidente della Regione per effetto dell'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano) – di seguito dettagliati, con i quali sono stati individuati i relativi biotopi, la perimetrazione, le norme di tutela e le modalità di gestione:

a) decreto del Presidente della Giunta regionale 13 febbraio 1998, n. 42/Pres. che, su conforme deliberazione della Giunta regionale 16 gennaio 1998, n. 45 ha provveduto all'individuazione del biotopo naturale denominato "Palude Fraghis" in Comune di Porpetto (UD), secondo il perimetro indicato nella cartografia di cui all'allegato 1 al medesimo DPRReg. 42/1998, e ha approvato la normativa necessaria alla tutela dei valori naturali individuati e le modalità di gestione del biotopo, di cui all'allegato 2 parte integrante del decreto stesso;

b) decreto del Presidente della Giunta regionale 13 febbraio 1998, n. 43/Pres. che, su conforme deliberazione della Giunta regionale 16 gennaio 1998, n. 46 ha provveduto all'individuazione del biotopo naturale denominato "Paludi del Corno" nei Comuni di Gonars e Porpetto (UD), secondo il perimetro indicato nella cartografia di cui all'allegato 1 al medesimo DPRReg. 43/1998, e ha approvato la normativa necessaria alla tutela dei valori naturali individuati e le modalità di gestione del biotopo, di cui all'allegato 2 parte integrante del decreto stesso e, successivamente, modificata con decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2007, n. 146/Pres., su conforme deliberazione della Giunta regionale 4 maggio 2007, n. 1016;

c) decreto del Presidente della Giunta regionale 13 febbraio 1998, n. 45/Pres. che, su conforme deliberazione della Giunta regionale 16 gennaio 1998, n. 43 ha provveduto all'individuazione del biotopo naturale denominato "Torbiera di Sequals" in Comune di Sequals (PN), secondo il perimetro indicato nella cartografia di cui all'allegato 1 al medesimo DPRReg. 42/1998, e ha approvato la normativa necessaria alla tutela dei valori naturali individuati e le modalità di gestione del biotopo, di cui all'allegato 2 parte integrante del decreto stesso;

d) decreto del Presidente della Giunta regionale 23 giugno 1998, n. 234/Pres. che, su conforme deliberazione della Giunta regionale 29 maggio 1998, n. 1671 ha provveduto all'individuazione del biotopo naturale denominato "Risorgive di Flambro" in Comune di Talmassons (UD), secondo il perimetro indicato nella cartografia di cui all'allegato 1 al medesimo DPRReg. 234/1998, e ha approvato la normativa necessaria alla tutela dei valori naturali individuati e le modalità di gestione del biotopo, di cui all'allegato 2 parte integrante del decreto stesso e, successivamente, modificata con decreto del Presidente della Regione 28 settembre 2001, n. 362/Pres., su conforme deliberazione della Giunta regionale 14 settembre 2001, n. 2945;

e) decreto del Presidente della Giunta regionale 23 giugno 1998, n. 238/Pres. che, su conforme deliberazione della Giunta regionale 29 maggio 1998, n. 1678 ha provveduto

all'individuazione del biotopo naturale denominato "Risorgive di Virco" nei Comuni di Bertiole e Talmassons (UD), secondo il perimetro indicato nella cartografia di cui all'allegato 1 al medesimo DPRReg. 238/1998, e ha approvato la normativa necessaria alla tutela dei valori naturali individuati e le modalità di gestione del biotopo, di cui all'allegato 2 parte integrante del decreto stesso;

f) decreto del Presidente della Regione 28 settembre 2001, n. 360/Pres. che, su conforme deliberazione della Giunta regionale 14 settembre 2001, n. 2943 ha provveduto all'individuazione del biotopo naturale denominato "Risorgive di Schiavetti" nei Comuni di Monfalcone e Staranzano (GO), secondo il perimetro indicato nella cartografia di cui all'allegato 1 al medesimo DPRReg. 360/2001, e ha approvato la normativa necessaria alla tutela dei valori naturali individuati e le modalità di gestione del biotopo, di cui all'allegato 1 parte integrante del decreto stesso;

g) decreto del Presidente della Regione 28 settembre 2001, n. 0361/Pres. che, su conforme deliberazione della Giunta regionale 14 settembre 2001, n. 2944 ha provveduto all'individuazione del biotopo naturale denominato "Torbiera Selvote" nel Comune di Castions di Strada (UD), secondo il perimetro indicato nella cartografia di cui all'allegato 1 al medesimo DPRReg. 0361/2001, e ha approvato la normativa necessaria alla tutela dei valori naturali individuati e le modalità di gestione del biotopo, di cui all'allegato 1 parte integrante del decreto stesso;

h) decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2007, n. 0156/Pres. che, su conforme deliberazione della Giunta regionale 18 maggio 2007, n. 1181 ha provveduto all'individuazione del biotopo naturale denominato "Risorgive di Codroipo" in Comune di Codroipo (UD), secondo il perimetro indicato nella cartografia di cui all'allegato 1 al medesimo DPRReg. 0156/2007, e ha approvato la normativa necessaria alla tutela dei valori naturali individuati e le modalità di gestione del biotopo, di cui all'allegato 2 parte integrante del decreto stesso e, successivamente, modificata con decreto del Presidente della Regione 10 marzo 2020, n. 40/Pres., su conforme deliberazione della Giunta regionale 28 febbraio 2020, n. 304;

Considerata la sopravvenuta esigenza di prevedere l'effettuazione di interventi mirati di utilizzo del "fuoco prescritto", come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi), quale alternativa alle attuali tecniche di intervento per il ripristino e alla gestione degli habitat naturali e seminaturali all'interno dei Biotopi naturali di cui al predetto articolo 4 della legge regionale 42/1996 per le seguenti ragioni:

- la circostanza che risulta sempre più necessario intervenire presso aree abbandonate alla successione ecologica;
- il costo di risorse umane ed economiche per l'attività di decespugliamento e sfalcio e successivo asporto del materiale;
- per la difficoltà discendente dalle condizioni di lavoro del personale operaio in aree di difficile accessibilità e movimentazione;
- per la complessità delle operazioni di smaltimento del materiale di risulta da sfalci e decespugliamenti;

Ritenuto pertanto necessario provvedere all'aggiornamento delle norme di tutela dei predetti biotopi al fine di consentire l'utilizzo del metodo del fuoco prescritto quale ulteriore tecnica di intervento gestionale volto al ripristino e alla gestione degli habitat;

Atteso il parere vincolante reso dal Comitato tecnico-scientifico (CTS) di cui all'articolo 8 della legge regionale 42/1996, ai sensi del predetto articolo 4, comma 1, della legge regionale 42/1996, all'esito della seduta ordinaria del 16 dicembre 2020 (verbale approvato in data 28 gennaio 2021), con il quale è proposto l'inserimento della previsione del ricorso al metodo del fuoco prescritto con riguardo all'articolo delle norme di tutela, dei predetti biotopi, dedicato alle deroghe;

Ritenuto che la proposta di modifica della normativa per la tutela dei valori naturali sia adeguata a garantire il mantenimento della conservazione delle emergenze naturalistiche individuate per i biotopi elencati;

Attese le note con le quali il Servizio biodiversità chiede ai Comuni territorialmente

interessati, ai sensi del predetto articolo 4, comma 1, della legge regionale 42/1996, l'espressione del parere in merito alla sopra citata modifica alle norme di tutela dei rispettivi biotopi, e i rispettivi riscontri, come di seguito dettagliati:

- nota prot. n. 20191/P dd 18.03.2021, indirizzata al Comune di Porpetto, per la Palude Fraghis cui è stato fornito parere positivo con nota prot. n. AGFOR-GEN-2021-26921-A dd 12.04.2021;

- nota prot. n. 20192/P dd 18.03.2021, indirizzata ai Comuni di Gonars e Porpetto, per le Paludi del Corno cui è stato fornito parere positivo con nota prot. n. AGFOR-GEN-2021-26921-A dd 12.04.2021 dal Comune di Porpetto e con nota prot. n. AGFOR-GEN-2021-0034064-A-dd 06.05.2021 dal Comune di Gonars;

- nota prot. n. 20193/P dd 18.03.2021, indirizzata al Comune di Sequals, per la torbiera di Sequals, cui è stato fornito parere positivo con nota prot. n. AGFOR-GEN-2021-37021-A dd 18.05.2021;

- nota prot. n. 20195/P dd 18.03.2021, indirizzata al Comune di Talmassons, per le Risorgive di Flambro alla quale è stato dato riscontro positivo con nota AGFOR-GEN-2021-0060422-A dd 23.08.2021;

- nota prot. n. 20194/P dd 18.03.2021, indirizzata ai Comuni di Bertolo e Talmassons, per le Risorgive di Virco, cui è stato fornito parere positivo con nota prot. n. AGFOR-GEN-2021-36201-A dd 14.05.2021 dal Comune di Bertolo e con nota prot. n. AGFOR-GEN-2021-37248-A dd 18.05.2021 dal Comune di Talmassons;

- nota prot. n. 20196/P dd 18.03.2021, indirizzata ai Comuni di Monfalcone e Staranzano, per le Risorgive di Schiavetti, cui è stato fornito parere positivo con nota prot. n. AGFOR-GEN-2021-36185-A dd 14.05.2021 dal comune di Monfalcone, come integrata con precisazioni con successiva nota prot. n. AGFOR-GEN-2021-37517-A dd 19.05.2021 e con nota prot. n. AGFOR-GEN-2022-0040604-A dd 01.06.2022 dal comune di Staranzano;

- nota prot. n. 20197/P dd 18.03.2021, indirizzata al Comune di Castions di Strada, per la Torbiera Selvote, alla quale è stato fornito parere positivo con nota prot. n. AGFOR-GEN-2021-0060460-A dd 23.08.2021;

- nota prot. n. 20198/P dd 18.03.2021, indirizzata al Comune di Codroipo, per le Risorgive di Codroipo, alla quale è stato fornito parere negativo AGFOR-GEN-2021-25770-A dd 07.04.2021 con le seguenti motivazioni espresse dalla Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Codroipo (verbale del 24.03.2021):

“- la tecnica proposta non è conforme alle norme volte a garantire la tutela del Biotopo, esistono pratiche moderne per la gestione e manutenzione della vegetazione con impatti nettamente minori sull'ambiente (ad esempio sminuzzare il materiale vegetale di risulta in sito con idonei macchinari ed implementare la sostanza organica e il compostaggio in loco);

- non si ritiene coerente l'utilizzo di questa tecnica in un'area tutelata, posta inoltre per la maggior parte della sua estensione all'interno della ZSC – IT 3320026 “Risorgive dello Stella”, frequentata da molte persone ed in prossimità di abitazioni e attività, visti inoltre i divieti che vengono posti alla cittadinanza sull'utilizzo del fuoco sull'intero territorio comunale, che potrebbe mal interpretare gli interventi regionali;

- bruciare la biomassa è da ritenersi una perdita in termini energetici ed ecologici, che genera, anche se in misura minima, delle emissioni in atmosfera. Siano pertanto valutate dall'Amministrazione regionale differenti tecniche e con minor impatto sull'ambiente per la manutenzione e gestione degli ecosistemi naturali del Biotopo e delle aree difficilmente accessibili con mezzi e operai, rispetto a quella proposta”;

Ritenuto, alla luce dei pareri espressi dai Comuni suddetti di procedere alla sostituzione della relativa norma di tutela con il seguente testo in corrispondenza degli articoli come di seguito specificati:

<<In deroga a quanto previsto dalla presente normativa è consentita l'esecuzione di opere di ripristino, restauro, riqualificazione ambientale anche comportanti movimenti terra, purché le opere siano previste da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.

In deroga all'art. 6 è consentito l'utilizzo del metodo del fuoco prescritto (come definito

dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 17/2019) ai fini del ripristino e della gestione degli habitat naturali e seminaturali. L'intervento viene eseguito esclusivamente dall'amministrazione regionale sulla base da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42. Il progetto dovrà approfondire l'effetto sulle comunità vegetali e animali.

È altresì consentita l'esecuzione degli interventi relativi alla realizzazione di percorsi didattici, eventualmente dotati di opportune strutture per l'attraversamento dei corsi d'acqua e per l'osservazione degli elementi naturali, di tabelle informative e di quanto necessario allo svolgimento delle attività di divulgazione naturalistica, purché gli interventi stessi siano previsti da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.>>;

a) sostituzione dell'articolo 17 delle Norme di tutela del biotopo naturale regionale denominato "Palude Fraghis", sito nel comune di Porpetto (UD), di cui all'allegato 2 del DPGR 042/Pres. dd. 13.02.1998, pubblicato sul BUR n. 14/8.4.1998;

b) sostituzione dell'articolo 17 delle Norme di tutela del biotopo naturale regionale denominato "Paludi del Corno", sito nei comuni di Gonars e Porpetto (UD) di cui all'allegato 2 del DPGR 043/Pres. dd. 13.02.1998 pubblicato sul BUR n. 15/15.4.1998;

c) sostituzione dell'articolo 17 delle Norme di tutela del biotopo naturale regionale denominato "Torbiera di Sequals", sito nel comune di Sequals (PN), di cui all'allegato 2 del DPGR 045/Pres. dd. 13.02.1998 pubblicato sul BUR n. 15/15.4.1998;

d) sostituzione dell'articolo 17 delle Norme di tutela del biotopo naturale regionale denominato "Risorgive di Flambro", sito nel comune di Talmassons (UD), di cui all'allegato 2 del DPGR 0234/Pres. dd. 23.06.1998 pubblicato sul BUR n. 33/19.8.1998;

e) sostituzione dell'articolo 17 delle Norme di tutela del biotopo naturale regionale denominato "Risorgive di Virco", sito nei comuni di Bertiole e Talmassons (UD), di cui all'allegato 1 del DPGR 0238/Pres. dd. 23.06.1998 pubblicato sul BUR n. 33/19.8.1998;

f) sostituzione dell'articolo 16 delle Norme di tutela del biotopo naturale regionale denominato "Risorgive di Schiavetti", sito nei comuni di Monfalcone e Staranzano (GO), di cui all'allegato 2 del DPRReg. 0360/Pres. dd. 28.9.2001 pubblicato sul BUR n. 45/7.11.2001;

h) sostituzione dell'articolo 17 delle Norme di tutela del biotopo naturale regionale denominato "Torbiera Selvote", sito nel comune di Castions di Strada (UD), di cui all'allegato 1 del DPRReg. 0361/Pres. dd. 28.9.2001 pubblicato sul BUR n. 45/7.11.2001;

Atteso che si è reputato necessario attendere l'esecuzione e la valutazione speditiva dell'esito di ulteriori prove di utilizzo del fuoco prescritto, quale tecnica gestionale con finalità naturalistica, previste per l'inverno 2021, effettuate nei mesi di gennaio e febbraio 2022 e le cui prime valutazioni, con esito positivo, sulla componente floro-vegetazionale sono state effettuate in corrispondenza della fioritura primaverile nei mesi di aprile e maggio 2022;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 17 giugno 2022, n. 898;

Decreta

1. Per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e successive modificazioni, le seguenti norma di tutela sono sostituite con il seguente testo in corrispondenza degli articoli come di seguito specificati:

<<In deroga a quanto previsto dalla presente normativa è consentita l'esecuzione di opere di ripristino, restauro, riqualificazione ambientale anche comportanti movimenti terra, purché le opere siano previste da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.

In deroga all'art. 6 è consentito l'utilizzo del metodo del fuoco prescritto (come definito

dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 17/2019) ai fini del ripristino e della gestione degli habitat naturali e seminaturali. L'intervento viene eseguito esclusivamente dall'amministrazione regionale sulla base di un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42. Il progetto dovrà approfondire l'effetto sulle comunità vegetali e animali.

È altresì consentita l'esecuzione degli interventi relativi alla realizzazione di percorsi didattici, eventualmente dotati di opportune strutture per l'attraversamento dei corsi d'acqua e per l'osservazione degli elementi naturali, di tabelle informative e di quanto necessario allo svolgimento delle attività di divulgazione naturalistica, purché gli interventi stessi siano previsti da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.>>;

a) sostituzione dell'articolo 17 delle Norme di tutela del biotopo naturale regionale denominato "Palude Fraghis", sito nel comune di Porpetto (UD), di cui all'allegato 2 del DPGR 042/Pres. dd. 13.02.1998, pubblicato sul BUR n. 14/8.4.1998;

b) sostituzione dell'articolo 17 delle Norme di tutela del biotopo naturale regionale denominato "Paludi del Corno", sito nei comuni di Gonars e Porpetto (UD) di cui all'allegato 2 del DPGR 043/Pres. dd. 13.02.1998 pubblicato sul BUR n. 15/15.4.1998;

c) sostituzione dell'articolo 17 delle Norme di tutela del biotopo naturale regionale denominato "Torbiera di Sequals", sito nel comune di Sequals (PN), di cui all'allegato 2 del DPGR 045/Pres. dd. 13.02.1998 pubblicato sul BUR n. 15/15.4.1998;

d) sostituzione dell'articolo 17 delle Norme di tutela del biotopo naturale regionale denominato "Risorgive di Flambro", sito nel comune di Talmassons (UD), di cui all'allegato 2 del DPGR 0234/Pres. dd. 23.06.1998 pubblicato sul BUR n. 33/19.8.1998;

e) sostituzione dell'articolo 17 delle Norme di tutela del biotopo naturale regionale denominato "Risorgive di Virco", sito nei comuni di Bertiole e Talmassons (UD), di cui all'allegato 1 del DPGR 0238/Pres. dd. 23.06.1998 pubblicato sul BUR n. 33/19.8.1998;

f) sostituzione dell'articolo 16 delle Norme di tutela del biotopo naturale regionale denominato "Risorgive di Schiavetti", sito nei comuni di Monfalcone e Staranzano (GO), di cui all'allegato 2 del DPRReg. 0360/Pres. dd. 28.9.2001 pubblicato sul BUR n. 45/7.11.2001;

g) sostituzione dell'articolo 17 delle Norme di tutela del biotopo naturale regionale denominato "Torbiera Selvote", sito nel comune di Castions di Strada (UD), di cui all'allegato 1 del DPRReg. 0361/Pres. dd. 28.9.2001 pubblicato sul BUR n. 45/7.11.2001.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -